



I.M. LICEI “TOMMASO CAMPANELLA”

SCUOLA CAPOFILA DI AMBITO 2 REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA

LICEI : SCIENTIFICO-CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE UMANE-SCIENZE APPLICATE- ECONOMICO SOCIALE- MUSICALE- COREUTICO

Via Annunziata, 4 – 87021 Belvedere Marittimo (CS) – C.F. 82001110780 – C.U. Fatturazione elettronica: UFYZMO

Tel/fax: 0985 82409 siti: www.liceibelvedere.gov.it – www.liceobelvedere.gov.it/capofila

e-mail : cspm070003@istruzione.it pec:cspm070003@pec.istruzione.it

CONTRATTO PER “INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI A SCUOLA”

Tra

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE DI BELVEDERE MARITTIMO

Via Annunziata ,4 – 87021 Belvedere Marittimo (CS)

L’anno 2017 il 13 del mese di settembre a Belvedere Marittimo presso l’Istituto Scolastico I.M. LICEI “TOMMASO CAMPANELLA” sono presenti

La Prof.ssa MARIA GRAZIA CIANCIULLI Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante legale dell’Istituto Scolastico I.M. LICEI “TOMMASO CAMPANELLA”;

E

IVS Italia S.p.a., sede legale in Via dell’Artigianato, 25 Seriate (BG), capitale sociale € 65.000.010,00 iscritta alla CCIA di Bergamo n. R.E.A. 368038, P. IVA 03320270162, domiciliata ai fini del presente atto in Via dell’Artigianato, 25 Seriate (BG), in persona del sig. Massimo Paravisi, legale rappresentante, nato a Bergamo il 01/07/1968, (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”);

PREMESSO

Che l’Istituto Magistrale di Belvedere Marittimo ha inteso doversi dotare di **DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE**.

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale si è proceduto al bando di gara per l’installazione delle macchine a scuola;

VISTA la determina Prot. 4230 del 28/08/2017el Dirigente Scolastico, con la quale ha indetto una gara con il criterio di attribuzione dell’offerta economicamente più vantaggiosa

VISTO che in data 29/08/2017 il DSGA ha inviato contestualmente a n. 4 operatori economici la lettera di invito;

VISTO che ha risposto, mediante presentazione di offerta, n. 1 (uno)concorrente;

VISTO la nomina della Commissione Giudicatrice nominata con decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 4437 del 09/09/2017;

VISTO il verbale della Commissione dal quale il Fornitore è risultato aggiudicatario e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni ed a prestare i servizi oggetto del presente Contratto (d’ora in avanti “Contratto”) ed eseguire le prestazioni da esso derivanti alle condizioni, modalità, termini e prezzi stabilite nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico, nonché nel bando di gara, così come specificato nell’elenco prezzi dell’offerta economica che diventa parte integrante del presente documento;

VISTO che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dagli altri atti di gara che integralmente si richiamano, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;

VISTA la documentazione presentata dal fornitore, richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTO l'accertamento del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità richiesti dalla documentazione di gara, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50 del 2016 ;

VISTO che il Fornitore ha prestato la garanzia definitiva per un importo pari a **Euro 7.280,00 (settemiladuecentottanta/00)**

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 - Fonti

Le premesse, la lettera di invito, l'offerta presentata dall'affidatario costituiscono parte integrante del presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolato:

- dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto;
- dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di appalti pubblici, D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56.

Art. 3 – Oggetto e Modalità di espletamento dell'incarico

Oggetto del Contratto

1. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa a La fornitura e posa in opera di **DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE E SNACKS**, alla prestazione dei servizi connessi di consegna, installazione e garanzia, di assistenza e manutenzione in favore dell'Istituto Magistrale di Belvedere Marittimo di cui al Capitolato Tecnico.

Condizioni della fornitura

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico nonché nel Contratto e nei suoi Allegati pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel bando e nel presente contratto. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Istituto Magistrale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
5. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell'Istituto Magistrale dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con lo stesso. Il Fornitore si impegna ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Istituto Magistrale e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

Art. 4 - Durata

Il presente contratto vincola l'affidatario dalla data della sua sottoscrizione.

Il presente contratto ha la durata di 12 mesi dalla data della sua sottoscrizione dal 13/09/2017 al 31/08/2018, senza tacito rinnovo né rinnovo espresso specificatamente, vietato per la pubblica Amministrazione.

Art. 5 Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Contratto, a:
- a) fornire le apparecchiature ed erogare i servizi connessi impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto, negli atti di gara e nell'offerta della ditta che diventa vincolante ai fini dell'erogazione del servizio;
 - b) garantire l'Istituto Magistrale contro l'evizione ex art. 1476, numero 3 c.c.
 - c) manlevare l'Istituto Magistrale dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi, ovvero a danni derivanti dall'uso delle apparecchiature stesse;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Istituto Magistrale di Belvedere Marittimo;
 - f) comunicare tempestivamente all'Istituto Magistrale di Belvedere Marittimo le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura e ad erogare i servizi oggetto del Contratto presso la sede dall'Istituto Magistrale di Belvedere Marittimo

Art. 6 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al T.U. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, a favore dei propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

Art. 7 Consegna, installazione, verifica di funzionalità, collaudo

1. Per l'esecuzione della fornitura oggetto del Contratto, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a consegnare e ad installare le predette apparecchiature **NEL RISPETTO DELLE INDICAZIONI FORNITE DALL'AMMINISTRAZIONE**.

2. La consegna e posa in opera delle apparecchiature oggetto del contratto dovrà essere effettuata entro **14 settembre 2017**

L'ultimazione dei lavori di consegna sarà accertata da apposito verbale.

Si precisa, inoltre, che la fornitura e la posa in opera si intenderà ultimata quando da apposito verbale, risulteranno soddisfatti tutti gli adempimenti contrattuali.

Il Fornitore dovrà sgomberare, entro 2 giorni dall'ultimazione dei lavori, completamente gli ambienti da tutti i materiali ed attrezzature di sua proprietà e dei materiali di risulta e di rifiuto.

I contenitori delle apparecchiature, insieme ai relativi imballaggi dei prodotti, saranno smaltiti a cura del fornitore nel rispetto della normativa in materia.

Ove il Fornitore non ottemperasse allo sgombero dovranno applicarsi le stesse penali di cui all'art. 10 del presente contratto.

Art. 8 Servizi

1. Con la fornitura delle apparecchiature, il Fornitore è tenuto a prestare i servizi connessi indicati nell'oggetto del presente Contratto, per la durata ivi indicata.

Art. 9 Pagamenti

Il contributo offerto dal fornitore a beneficio dell'Amministrazione dovrà essere liquidato secondo le seguenti modalità:

entro il 30 settembre 2017 € 7.280,00 (settemiladuecentottantaeuro) come da offerta presentata dal fornitore.

L'importo verrà corrisposto all'Istituto Magistrale di Belvedere Marittimo secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato e, comunque, bonificato sul conto corrente n. 10495, intestato alla ISTITUTO MAGISTRALE STATALE – BELVEDERE presso FILIALE UBI BANCA DI BELVEDERE M.MO, IBAN : IT09K0311180621000000010495

Copia della ricevuta di versamento sarà tempestivamente consegnata negli uffici di segreteria il primo giorno lavorativo utile.

Art. 10 Penali

1) Per ogni giorno di ritardo nel pagamento del contributo alla scuola verrà praticata una penale del 2/1000 pro die applicabile alla somma in ritardo di erogazione.

2) Per ogni giorno di ritardo nella consegna e nella messa in funzione delle apparecchiature, non imputabile all'Istituto Magistrale di Belvedere Marittimo ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è applicata una penale pari **al due per mille del contributo offerto** salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno derivante dalla mancata erogazione del servizio. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non consegna unitamente alle apparecchiature quanto a corredo delle stesse.

3) Per ogni giorno di ritardo, non imputabile a all'Istituto Magistrale di Belvedere Marittimo ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione delle apparecchiature oggetto di collaudo negativo, di cui al precedente articolo 7, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Acquirente una penale pari all'1% (uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4) Per ogni giorno di ritardo dalla richiesta di intervento in caso di fermo delle apparecchiature, per cause non imputabili a all'Istituto Magistrale di Belvedere Marittimo ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, inerenti alle apparecchiature stesse o ad altre funzionalmente connesse ovvero alle prestazioni connesse, è applicata una penale pari al due per mille del contributo offerto. È fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora l'impresa ritardi nell'eseguire le riparazioni, l'amministrazione, indipendentemente da quanto appena previsto, ha la facoltà di far eseguire a terzi le riparazioni, addebitando all'impresa le spese sostenute.

5) Per ogni giorno di ritardo, non imputabile a all'Istituto Magistrale di Belvedere Marittimo a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per l'attivazione del sistema di assistenza tecnica il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a due per mille del contributo offerto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto nel bando di gara e nell'offerta economica proposta. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti paragrafi, verranno contestati al Fornitore, all'Istituto Magistrale di Belvedere Marittimo; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni a all'Istituto Magistrale di Belvedere Marittimo nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Istituto Magistrale di Belvedere Marittimo, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopraindicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Istituto Magistrale di Belvedere Marittimo potrà richiedere i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, direttamente senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto all'Istituto Magistrale di Belvedere Marittimo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Art. 11 Garanzia

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, in caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente documento, dal bando e dall'offerta, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Art. 12 Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso

1. Il Fornitore ha la proprietà delle apparecchiature e delle licenze d'uso. Tutti i rischi di perdite, furti e danni alle apparecchiature fornite, durante il trasporto e la sosta nei locali, sono a carico del Fornitore. Alcune responsabilità potrà essere attribuita all'Amministrazione relativamente alla vigilanza sulle apparecchiature e tanto meno gli utenti potranno essere ritenuti responsabili per eventuali malfunzionamenti o danni.

Art. 13 Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, relativi all'Amministrazione e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

2. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto del D.Lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di Riservatezza.

Art. 14 Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato, per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto il Contratto e di, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

2. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- b) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi Allegati, ai sensi del precedente articolo 7;
- e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto;
- f) azioni giudiziarie/contenzioso intentato contro l'Amministrazione, ai sensi del successivo articolo 18;

3. Ci si riserva la risoluzione del contratto in ogni momento senza oneri per le parti in caso di disposizione in materia di indirizzo da parte della Provincia di Cosenza, Ente proprietario della struttura legittimato a decidere in materia.

Art. 15 Danni e responsabilità civile

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subita parte di persone o di beni in virtù delle apparecchiature fornite, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Art. 16 Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto , a pena di nullità della cessione stessa, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 116 D.P.R. 163/06
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Art. 17 Diritti di proprietà

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle macchine installate, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, fermo restando il diritto al risarcimento del danno e di risoluzione del contratto.

Art. 18 Responsabili del Servizio

Il Fornitore, all'atto della stipula del presente atto, si obbliga a nominare un Responsabile del Servizio. Il Responsabile del Servizio così nominato sarà il referente responsabile nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 19 Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro di Paola.

Art. 20 Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto del D.lgs.196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del Contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del Contratto medesimo.
2. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste degli artt. 7 e 8 D.lgs.196/2003.

Art. 21 Oneri fiscali

Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che la ditta è in regola con il DURC.

Art. 22 Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del Contratto nel suo complesso salvo diversa espressa volontà derogativa dell'Amministrazione manifestata per iscritto.

IL FORNITORE

Il sottoscritto Massimo Paravisi, legale rappresentante, della IVS Italia S.p.a, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente tutte le clausole e condizioni .

PER L'AMMINISTRAZIONE

**Il Dirigente Scolastico, legale rappresentante dei Licei " Tommaso Campanella" di Belvedere
M.mo. Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli.**

Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata, con spese ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.
Il presente atto verrà registrato solo "in caso d'uso" ai sensi del 2° Comma dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Belvedere M.mo, 13 settembre 2017

Il Fornitore
Massimo Paravisi

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli

Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il **documento** cartaceo e la firma autografa